

Avviso pubblico per la concessione di contributi l'acquisto di nuove autoemoteche o per l'adeguamento delle autoemoteche esistenti ai nuovi requisiti tecnologici e strutturali ai fini dell'acquisizione o del mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionali ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1.

Articolo 1
(Oggetto dell'Avviso)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45 della Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 1- Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028 - in favore delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue per l'acquisto di nuove autoemoteche o per l'adeguamento delle autoemoteche esistenti ai nuovi requisiti tecnologici e strutturali ai fini dell'acquisizione o del mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionali, funzionali all'esercizio di attività di raccolta di sangue nel territorio della Regione Siciliana.

2. L'intervento si articola nelle seguenti linee:

- a) **Linea A – ACQUISTO NUOVE AUTOEMOTECHE** - accessibile alle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue titolari di Unità di Raccolta fisse già autorizzate ed accreditate;
- b) **Linea B – ADEGUAMENTO AUTOEMOTECHE ESISTENTI** -, riservata alle Associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue titolari di Unità di Raccolta fisse autorizzate ed accreditate che gestiscono anche Unità di raccolta mobili sul territorio di riferimento, le quali **alternativamente** alla domanda per l'acquisto di nuove autoemoteche possono presentare una domanda per gli adeguamenti delle autoemoteche.

Articolo 2
(Dotazione finanziaria)

- 1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a euro 1.000.000,00, incrementabile in presenza di ulteriori stanziamenti o disposizioni normative.
- 2. L'80% della dotazione, pari a € 800.000,00 è riservato alla Linea A - Acquisto nuove autoemoteche, la restante quota, pari a € 200.000,00 è destinata alla Linea B – adeguamento delle autoemoteche esistenti.
- 3. Le Associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
- 4. In ogni caso, la presentazione della domanda oltre il limite dello stanziamento disponibile al momento della pubblicazione dell'avviso non comporta il diritto alla concessione del contributo. Tali domande saranno ammesse ad istruttoria esclusivamente a seguito di scorrimento della graduatoria dovuto alla presenza di pratiche non ammissibili o qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.
- 5. In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'associazione che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, in tal caso resta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare al contributo in misura ridotta, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
- 6. Nel caso di nuovi stanziamenti la concessione del beneficio in misura ridotta è subordinata alla dimostrazione, sempre nel medesimo termine, di adeguata copertura del piano di investimenti con ulteriori mezzi propri o di terzi.

Articolo 3
Contributo acquisto autoemoteche

1. Il contributo di cui all'articolo 1, viene erogato in favore delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue per l'acquisto di nuove autoemoteche conformi ai nuovi requisiti tecnologici e strutturali ai fini dell'acquisizione o del mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionali.
2. Il contributo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene non superiore all'80% per un importo massimo di euro 100 mila del costo dell'autoemoteca, comprensivo dell'IVA, in ragione delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
3. Il contributo di cui al comma 2 è cumulabile con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dai privati e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che la loro somma non sia superiore al costo di acquisto del bene.
4. Per le finalità di cui al presente articolo viene destinata la somma di euro 800.000,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio 812045

Articolo 4

Contributo per l'adeguamento delle autoemoteche

1. Il contributo di cui all'articolo 1, viene erogato in favore delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue per l'adeguamento delle autoemoteche esistenti ai nuovi requisiti tecnologici e strutturali ai fini dell'acquisizione o del mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionali
2. Il contributo di cui al comma 1, può costituire una percentuale massima dell'80% del costo di adeguamento dell'autoemoteca per un importo massimo di euro 25 mila del costo comprensivo di IVA, in ragione delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
3. Il contributo di cui al comma 2 è cumulabile con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dai privati e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che la loro somma non sia superiore al costo di acquisto del bene.
4. Per le finalità di cui al presente comma viene destinata la somma di euro 200.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 812045

Articolo 5

(Soggetti beneficiari, requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione)

1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 3 o, **alternativamente**, articolo 4 le associazioni e le federazioni di volontariato di donatori di sangue, che alla data di presentazione della domanda, presentino cumulativamente i requisiti e rispettino le condizioni di seguito indicate:
 - a) essere titolari, da almeno 5 anni, dell'autorizzazione ed accreditamento di una Unità di Raccolta fissa Capofila;
 - b) avere raccolto, cumulativamente, un numero di unità di sangue e di plasma non inferiore a 2000 nell'anno 2025;
 - c) essere regolarmente iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - d) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - e) essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento degli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente e dei contributi previdenziali e assistenziali attestato da DURC regolare e in corso di validità alla data della domanda;
 - f) non essere beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione o essere beneficiarie di altri contributi pubblici che cumulati con il contributo di cui al presente avviso non siano superiori alla spesa massima sostenuta;

- g) essere in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione» e successive modifiche;
 - h) non essere incorsi in gravi negligenze o azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
 - i) non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage);
 - j) non essere incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 75 comma 1-bis del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.;
 - k) non essere stati condannati, i legali rappresentanti o gli amministratori della richiedente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
 - l) disporre di un conto corrente dedicato dell'associazione o federazione di donatori volontari di sangue.
2. I soggetti partecipanti dichiarano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 19, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il possesso dei requisiti dovrà permanere per tutta la durata della procedura di selezione e della completa rendicontazione ed erogazione, pena la decadenza del contributo.
3. Ai fini della concessione del contributo i richiedenti devono comunicare:
- a) i risultati conseguiti negli ultimi 5 anni,
 - b) il numero delle sacche di sangue e di plasma raccolte nell'anno 2025 che non deve essere inferiore a 2000, e quelle raccolte nell'anno 2026 alla data di presentazione della domanda;
 - c) gli obiettivi raggiunti e quelli che si intendono raggiungere in riferimento alla programmazione regionale di autosufficienza di sangue e plasma;
 - d) i benefici che si prevede verranno realizzati sulla realtà territoriale interessata;
 - e) il rapporto tra donatori attivi dell'associazione e federazione di donatori volontari di sangue richiedente e popolazione del territorio alla data di presentazione della domanda al fine di valutare le prospettive di crescita del territorio di riferimento.
4. Per premiare la costituzione di modelli di collaborazione inter-associativa, anche in termini economico-finanziari, costituiscono elementi di attenzione e premialità nella valutazione delle istanze pervenute, quelle che provengono dalle associazioni e le federazioni di volontariato titolari di Unità di Raccolte fisse operanti da almeno 5 anni e che raccolgono ogni anno almeno 2000 unità di sangue e plasma le quali promuovono nuovi modelli organizzativi che migliorano l'efficienza sia della gestione del donatore (es. modalità organizzata di chiamata, gestione congiunta delle iniziative, organizzazione territoriale e programmata delle giornate di raccolta, ecc.) sia dell'attività di raccolta, con particolare attenzione a quella di plasma sul territorio di riferimento.
5. I contributi sono concessi ai beneficiari del presente avviso per gli **acquisti o adeguamenti effettuati entro il 31 dicembre 2026**. Si considerano validamente acquistati i beni ed i servizi, i cui contratti siano stati regolarmente conclusi entro la scadenza indicata.
6. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto o dell'adeguamento dell'Autoemoteca, il bene oggetto del contributo non può essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attività diverse dalla donazione di sangue.

7. La vendita dell'autoemoteca può essere effettuata, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La vendita o la cessione è preventivamente autorizzata dal Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico - Servizio 6 Centro regionale Sangue e Trasfusionale.

Articolo 6

(Presentazione delle domande)

1. L'istanza, volta ad ottenere il contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto richiedente con firma digitale, dal quale risulti l'importo del contributo richiesto, **è presentata esclusivamente** tramite posta certificata al seguente indirizzo dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati i seguenti atti:

- a) relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzia, in maniera analitica, i risultati conseguiti negli ultimi 5 anni, gli obiettivi raggiunti e quelli che si intendono raggiungere in riferimento agli obiettivi regionali di autosufficienza di sangue e plasma ed i benefici che si prevede verranno realizzati sulla realtà territoriale interessata;
- b) copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale;
- c) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
- d) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'organismo richiedente da cui risulti che l'associazione o la federazione di donatori volontari di sangue non persegue fini di lucro;
- e) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- f) copia del preventivo per l'acquisto dell'autoemoteca o per i costi di adeguamento dell'autoemoteca esistente;
- g) attestazione rilasciata dal Servizio Trasfusionale di afferenza dal quale si evince il requisito di cui al comma 3 lett. b) del precedente articolo 5;
- h) DURC regolare e in corso di validità alla data della domanda;
- i) relazione illustrative delle attività con i contenuti minimi di cui al precedente articolo 5 comma 3;
- j) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Associazione o federazione di donatori di sangue, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulta
 - l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attività di donazione di sangue;
 - essere titolari, da almeno 5 anni, dell'autorizzazione ed accreditamento di una Unità di Raccolta fissa;
 - avere raccolto, cumulativamente, un numero di unità di sangue e di plasma non inferiore a 2000 nell'anno 2025;
 - operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - non essere beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione o essere beneficiarie di altri contributi pubblici che cumulati con il contributo di cui al presente avviso non siano superiori alla spesa massima sostenuta;
 - essere in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione» e successive modifiche;
 - non essere incorsi in gravi negligenze o azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte

dell'Amministrazione;

- non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage);
- non essere incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 75 comma 1-bis del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.;
- non essere stati condannati, i legali rappresentanti o gli amministratori della richiedente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- disporre di un conto corrente dedicato dell'associazione o federazione di donatori volontari di sangue.
- di assumersi l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

3. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati previa istruttoria sul possesso dei requisiti di cui al precedente articolo e dei documenti da allegare alla domanda da parte del Servizio 6 – Centro Regionale Sangue e Trasfusionale sentito il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Regionale Sangue.

4. Al termine delle attività svolte, il Servizio 6 – Centro Regionale Sangue e Trasfusionale provvederà alla liquidazione e pagamento delle somme impegnate per la l'acquisto di nuove autoemoteche o per l'adeguamento delle autoemoteche esistenti.

5. Su motivata istanza della richiedente, la Regione può concedere un'anticipazione, nella misura massima del 50% del contributo assegnato, previa presentazione di polizza fideiussoria (bancaria o di primaria compagnia assicurativa), con scadenza 6 mesi dopo il termine per la presentazione del rendiconto di cui al successivo art. 11.

Articolo 7

(Termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di cui all'articolo 6 sono **presentate entro il 31 ottobre 2026**.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di invio a mezzo pec della domanda.

Articolo 8

(Esito delle domande)

1. In esito alla valutazione delle istanze, con decreto da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 1, sono individuati gli enti beneficiari del contributo, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento A.S.O.E., ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.

Articolo 9

Spese ammissibili

1. Tutte le spese devono risultare effettivamente e direttamente riconducibili alle finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto, con esclusione di oneri riconducibili alle normali attività d'istituto del beneficiario.
2. Le spese ritenute ammissibili, ai fini della determinazione del contributo, sono quelle destinate:
 - a) per l'acquisto dell'autoemoteca conformi ai nuovi requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi delle unità di raccolta mobili: il costo dell'autoemoteca e i costi connessi direttamente alla messa su strada del veicolo (Linea A);
 - b) per l'adeguamento delle autoemoteche ai nuovi requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi: costi dei lavori di manutenzione straordinaria, acquisto attrezzature e quant'altro direttamente riferibile a rendere conforme alle normative in materia di autorizzazione ed accreditamento delle unità di raccolta mobile alla raccolta di sangue (Linea B).

Articolo 10

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. L'associazione e federazione dei donatori di sangue beneficiaria del contributo è tenuta a presentare, entro il termine inderogabile di 30 giorni dall'acquisto, all'indirizzo di posta elettronica del dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it, l'istanza di liquidazione, a firma del legale rappresentante, con indicazione esatta dell'importo richiesto (comunque non superiore a quanto indicato nel decreto di concessione).
2. Fermo restando che la spesa sostenuta per l'acquisto o l'adeguamento dell'autoemoteca, all'istanza di liquidazione di cui al precedente comma 1, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) fatture, debitamente quietanzate, in copia conforme all'originale depositata presso la sede dell'Associazione e accompagnate dai titoli di pagamento, ed altresì corredate da:
 - b) autocertificazione del rappresentante legale con contestuale attestazione circa la riconducibilità dei costi sostenuti all'oggetto del finanziamento;
 - c) autodichiarazione del legale rappresentante in ordine all'effettivo sostenimento delle stesse e all'inserimento dei relativi costi nella contabilità generale dell'Associazione
 - d) certificato di regolare esecuzione della fornitura in esame;
 - e) documentazione fotografica dell'automezzo acquistato;
 - f) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell'Associazione, che attestino:
 - che la documentazione originale giustificativa della spesa è conservata presso la sede dell'Associazione;
 - che le fatture presentate si riferiscono alle attività finanziate non sono state e non saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici e privati.
 - g) dichiarazione attestante la veridicità di tutta la documentazione prodotta;

Art. 11

Controlli, decadenza e revoca

1. Il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali.
2. L'Assessorato della Salute si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

3. In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data dell'erogazione del contributo.

4. Il contributo è revocato qualora l'organizzazione beneficiaria non rispetti le prescrizioni del presente decreto ovvero risulti che la documentazione o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero o che non sussistano le condizioni stabilite dal presente decreto ai fini della concessione del contributo.

Art. 12

Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Gli adempimenti in materia di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni sono a carico del Responsabile del procedimento.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e ai sensi del comma 4 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.